

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1834 del 07/04/2026
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico per uso attraversamento con tubazione interrata ed agganciata a ponte esistente per la posa di tubazione fibra ottica in area di vincolo idraulico in destra e sinistra idraulica del Po di Volano nel territorio del comune di Fiscaglia (FE). Proc. Cod. FE24T0005 Richiedente: C.A.D.F. S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1869 del 31/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette APRILE 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*.
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia*

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 16/04/2024 registrata al PG/2024/69939 del 16/04/2024 con cui il sig. Piva Marco, c.f. PVIMRC65P28E410U residente in via G. di Vittorio n. 12 nel Comune di Lagosanto (FE) rappresentante titolato alla firma degli atti per l'Azienda C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386 con sede legale nel Comune di Codigoro (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po di Volano nel Comune di Fiscaglia (FE), ad uso attraversamento con tubazione in parte interrata ed in parte agganciata a ponte come di seguito specificato:

- a) 'sito 23' in loc. Migliarino: posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all'argine destro e nella golena destra del Po di Volano, attraverso l'utilizzo di infrastruttura interrata esistente, posa di nuova linea con scavo, per una lunghezza di ca m 67,00, e realizzazione di nuovi pozzetti individuati al Foglio 27 mappale livello strade fronte particelle 185, 159, 1, 195 197 del medesimo foglio del Comune di Fiscaglia (FE);
- b) 'sito 26' in loc. Migliarino: posa di cavi in fibra ottica in attraversamento all'argine destro del Po di Volano con sistema T.O.C., posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all'argine destro e nella golena destra del Po di Volano attraverso l'utilizzo di infrastruttura interrata esistente e posa di nuova linea con scavo, e realizzazione di nuovi pozzetti individuato al Foglio 11 fronte particella privata 265 del Comune di Fiscaglia (FE);

c) 'sito 31' in loc. Migliaro: posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all'argine sinistro del Po di Volano attraverso l'utilizzo di infrastruttura interrata esistente e posa di nuova linea nella golenata sinistra con scavo a cielo aperto, per la realizzazione di nuovi pozzetti e pali, individuato al Foglio 3 fronte particella privata 212, parte della particella 121 e in attraversamento del ponte stradale su via Travaglio fronte la particella 42 (privata) del foglio 4 del Comune di Fiscaglia (FE);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 150 del 22/05/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2046 del 01/07/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/0121257 del 02/07/2024);

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VISTI

- la nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici locali della Regione Emilia-Romagna conservata in atti al PGDG/2018/13773 del 02/10/2018 inerente il regime di esenzione dagli oneri concessori in

applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

- la nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici ambientali della Regione Emilia-Romagna registrata al prot. ARPAE PG/2020/171580 del 26/11/2020 per cui <<il pagamento del deposito cauzionale non potrebbe essere richiesto>> e vista anche <<la recente sentenza del TAR Toscana Firenze, sez. I, 25/06/2019, n. 947, secondo cui "In virtù dell'art. 88, comma 10, del D.Lgs. n. 259 del 2003, salve le disposizioni di cui all'art. 93 del medesimo decreto, l'operatore di rete ha il solo obbligo di adempiere al pagamento di ogni spesa necessaria per dare corso alla sistemazione delle aree oggetto degli interventi di realizzazione delle infrastrutture di telefonia. Pertanto, è espressamente escluso che le Città Metropolitane (nel caso di specie Firenze) possano pretendere canoni o oneri (ivi compreso l'onere finanziario costituito dal deposito cauzionale) che non siano stabiliti per legge dello Stato">>;

RITENUTO che le reti oggetto di domanda siano riconducibili a fornitore di reti di comunicazione elettronica;

RILEVATO che la stessa comunicazione sopra citata prevede che nel disciplinare di concessione vada esplicitato l'obbligo previsto al comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 in capo agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale;

RITENUTO

- di esentare il richiedente dal pagamento delle spese di istruttoria in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e in particolare della nota appena sopra citata;
- di esentare il richiedente dal pagamento del canone annuale in applicazione del d.lgs.

259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e in particolare della nota appena sopra citata;

- di esentare il richiedente dal pagamento del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs.

259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e in particolare della nota appena sopra citata;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano, sita in varie località in Comune di Fiscaglia (FE), come di seguito identificate:

a) 'sito 23' in loc. Migliarino: posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all'argine destro e nella golena destra del Po di Volano, attraverso l'utilizzo di infrastruttura interrata esistente, posa di nuova linea con scavo, per una lunghezza di ca m 67,00, e realizzazione di nuovi pozzetti individuato al Foglio 11 fronte particella privata 265 del Comune di Fiscaglia (FE);

b) 'sito 26' in loc. Migliarino: posa di cavi in fibra ottica in attraversamento all'argine destro del Po di Volano con sistema T.O.C., posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all'argine destro e nella golena destra del Po di Volano attraverso l'utilizzo di infrastruttura interrata esistente e posa di nuova linea con scavo, e realizzazione di nuovi pozzetti individuato al Foglio 11 fronte particella privata 265 del Comune di Fiscaglia (FE);

c) 'sito 31' in loc. Migliario: posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all'argine sinistro del Po di Volano attraverso l'utilizzo di infrastruttura interrata esistente e posa di nuova linea nella golena sinistra con scavo a cielo aperto per la realizzazione di nuovi pozzetti e pali individuato al Foglio 3 fronte particella privata 212, parte della particella 121 e in attraversamento del ponte stradale su via Travaglio fronte la particella 42 (privata) del foglio 4 del Comune di Fiscaglia (FE);

per uso attraversamento con tubazione interrata ed agganciata a ponte esistente, codice pratica FE24T0005;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2043**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/03/2026 (Prot. 30/03/2026.0058121.E);
 4. di esentare C.A.D.F. S.p.A., in qualità di concessionario, dal pagamento delle spese di istruttoria in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
 5. di esentare C.A.D.F. S.p.A., in qualità di concessionario, dal pagamento del canone annuale in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
 6. di esentare C.A.D.F. S.p.A., in qualità di concessionario, dal pagamento del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Bianchini Marco Incaricato di funzione Area Demanio Idrico sede di Ferrara e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386 (cod. pratica FE24T0005).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata come segue:

a) 'sito 23' in loc. Migliarino: posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all'argine destro e nella golena destra del Po di Volano, attraverso l'utilizzo di infrastruttura interrata esistente, posa di nuova linea con scavo, per una lunghezza di ca m 67,00, e realizzazione di nuovi pozzetti individuato al Foglio 11 fronte particella privata 265 del Comune di Fiscaglia (FE);

b) 'sito 26' in loc. Migliarino: posa di cavi in fibra ottica in attraversamento all'argine destro del Po di Volano con sistema T.O.C., posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all'argine destro e nella golena destra del Po di Volano attraverso l'utilizzo di infrastruttura interrata esistente e posa di nuova linea con scavo, e realizzazione di nuovi pozzetti individuato al Foglio 11 fronte particella privata 265 del Comune di Fiscaglia (FE);

c) 'sito 31' in loc. Migliario: posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all'argine sinistro del Po di Volano attraverso l'utilizzo di infrastruttura interrata esistente e posa di nuova linea nella golena sinistra con scavo a cielo aperto per la realizzazione di nuovi pozzetti e pali individuato al Foglio 3 fronte particella privata 212, parte della particella 121 e in attraversamento del ponte stradale su via Travaglio fronte la particella 42 (privata) del foglio 4 del Comune di Fiscaglia (FE);

nel Comune di Fiscaglia (FE) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso attraversamento con tubazione in parte interrata ed in parte agganciata a ponte esistente per la posa di tubazione fibra ottica in area

di vincolo idraulico in destra e sinistra idraulica del Po di Volano.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale in applicazione del d.lgs.259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici locali della Regione Emilia-Romagna conservata in atti al PGDG/2018/13773 del 02/10/2018 inerente il regime di esenzione dagli oneri concessori in applicazione del d.lgs. 259/2003.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

2. Il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs.259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici ambientali della Regione Emilia-Romagna registrata al prot. ARPAE PG/2020/171580 del 26/11/2020 inerente il regime di esenzione dagli oneri concessori in applicazione del d.lgs. 259/2003.

3. Il concessionario si obbliga a tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Autorità Idraulica, ARPAE e qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione.

4. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2043**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in

qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione C.A.D.F. S.p.A.;
- numero identificativo della concessione FE24T0005;
- scadenza della concessione 31/12/2043.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2046 del 01/07/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/0121257 del 02/07/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

“1. Gli interventi, come da elaborati grafici allegati parte integrante del presente atto, consistono in:

a) ‘sito 23’ in loc. Migliarino: posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all’argine destro e nella gola destra del Po di Volano, attraverso l’utilizzo di infrastruttura interrata esistente, posa di nuova linea con scavo, per una lunghezza di ca m 67,00, e realizzazione di nuovi pozzetti;

b) ‘sito 26’ in loc. Migliarino: posa di cavi in fibra ottica in attraversamento all’argine destro del Po di Volano con sistema T.O.C., posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all’argine destro e nella gola destra del Po di Volano attraverso l’utilizzo di infrastruttura interrata esistente e posa di nuova linea con scavo, con e realizzazione di nuovi pozzetti;

c) ‘sito 31’ in loc. Migliario: posa di cavi in fibra ottica in adiacenza all’argine sinistro del Po di Volano attraverso l’utilizzo di infrastruttura interrata esistente e posa di nuova linea nella gola sinistra con scavo a cielo aperto; realizzazione di nuovi pozzetti e pali.

2. Relativamente all’intervento riportato al precedente punto 1b), denominato ‘sito 26’, lo scavo di innesto della T.O.C.sottopassante l’argine destro del Po di Volano - lato gola-dovrà mantenere una distanza di almeno m 10,00 (dieci metri) dal ciglio superiore di sponda e di almeno m 10,00 (dieci metri)dall’unghia arginale (misura da prendere dal cordolo della banchina inerbita), e - lato campagna - di almeno m 10,00 (dieci metri) dall’unghia arginale.

3. Gli interventi dovranno essere realizzati in conformità a quanto dichiarato nell’istanza di concessione e negli elaborati presentati, come da prot. n. 09/05/2024.0029078, integrato con prot. n. 11/06/2024.0037259. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata dall’ARTSPC - Ufficio Territoriale di Ferrara.

4. *La società CADF S.p.A. rimane completamente responsabile delle opere eseguite, della loro presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa degli interventi in argomento verrà imputato alla Soc. Richiedente.*
5. *L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio, con congruo anticipo, mediante comunicazione e-mail all'indirizzo stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it.*
6. *La Soc. Richiedente è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Ufficio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e, in generale, di pubblica incolumità e sicurezza territoriale.*
7. *A lavori ultimati dovranno essere prodotti e forniti a questo Ufficio elaborati "as-built" con il tracciato realmente eseguito, in planimetria e sezione, con indicazione delle effettive profondità di posa dei cavi e delle distanze dagli argini e dai cigli superiori dei corsi d'acqua, comprensivi di quote assolute altimetriche (s.l.m.m.).*
8. *Durante l'esecuzione dei lavori la Soc. Richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente Atto-Nulla Osta Idraulico.*
9. *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, sugli argini, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, diverse da quanto assentito.*
10. *L'A.R.S.T.P.C. - Ufficio Territoriale di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori negli argini e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della Soc. Richiedente.*
11. *Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.*

12. L'A.R.S.T.P.C. - Ufficio Territoriale Ferrara, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, questa Agenzia può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della Soc. Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Soc. Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questa Agenzia.

14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica, R.D. 523 del 25/07/1904.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI


1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.


2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.







SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.